



### Editore

Collegio Provinciale dei Geometri di Roma

### Presidente

Giuseppe Baudille

### Vice Presidente

Bernardino Romiti

### Segretario

Carlo Belleudi

### Tesoriere

Angelo Benedetti

### Consiglieri

Antonella Antimi, Marco D'Alesio,

Giorgio Maria de Grisogono,

Luciano Felici, Gabriele Gabriel,

Marco Nardini, Maurizio Pellini,

Silvano Silvestri, Natale Venuto,

Fausto Volponi, Vincenzo Zaccaria

### Redazione

P.le Val Fiorita, 4/F - 00144 Roma

Tel. 06 59.26.829

Fax 06 59.14.992

geopunto@georoma.it

### Direttore responsabile

Giorgio Maria de Grisogono

### Comitato di Redazione

Carlo Belleudi, Angelo Benedetti,

Marco D'Alesio, Gabriele Gabriel,

Maurizio Pellini

### Consulenza Editoriale

Franca Aprosio

### Progetto grafico e impaginazione

ARTEFATTO/

Manuela Sodani, Mauro Fanti

### Stampa

Tipografia OGRARO

Vicolo dei Tabacchi I - Roma

Tel 06 5818605

### Pubblicità

AGICOM srl

00060 Castelnuovo di Porto (Rm)

Via Flaminia, 20

Tel. 06 9078285

Fax 06 9079256

Autorizzazione del Tribunale

Civile di Roma n. 131

dell'8 aprile 2004.

Poste Italiane SpA.

Spedizione in A.P. - DL 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)

Art. 1, comma 1 - DCB Roma

ANNO II - Periodico bimestrale

N. 6 maggio-giugno 2005

Chiuso in tipografia il

26 maggio 2005.

Pubblicazione inviata agli iscritti al Collegio Provinciale dei

Geometri di Roma, agli Enti

ed Amministrazioni interessati.

Gli articoli e le note firmate

esprimono solo l'opinione

dell'autore e non impegnano

il Collegio dei Geometri né la

Redazione del periodico.



*Credenti o non credenti, più o meno praticanti, atei od agnostici, non possiamo ignorare quanto questo Papa abbia inciso nella nostra società. Non vogliamo aggiungere altro a quello che i mass media hanno già detto in occasione della Sua morte. Vogliamo solo ricordarlo questo Papa e ci piace farlo con questa immagine molto particolare e solo perché, così assorto sul suo portatile, assomiglia ad uno qualsiasi di noi.*

# SOMMARIO 6/05

## EDITORIALE

Riforma delle professioni  
avanti tutta, anzi ... indietro **4**  
*Giorgio Maria de Grisogono*

## PRIMO PIANO

Piano delle certezze: una realtà **6**  
*Marco D'Alesio*

## ATTUALITÀ

Fascicolo Fabbriato: **9**  
Geometri contro violazioni  
delle tariffe concordate

## INSERTO

Gli usi civici nella storia **11**  
e nella legislazione italiana  
*a cura di Angelo Benedetti*

**VITA DI COLLEGIO - ATTIVITÀ** **23**  
Giocando si impara. Torneo di calcio  
*Marco Nardini*

**VITA DI COLLEGIO - ALBO** **24**

**NOTIZIE** **28**

**LIBRI** **29**

*Allegato redazionale: Cd Rom contenente i principali strumenti per l'esercizio della professione di geometra (vedi articolo pag. 27)  
In copertina: Michel Angelo Pacetti, Ariccia vista dalla parte di Albano, 1844*

di **Giorgio Maria de Grisogono**

## RIFORMA DELLE PROFESSIONI AVANTI TUTTA, ANZI ... INDIETRO

**P**rima delle elezioni regionali uno dei cavalli di battaglia del governo era quello della riforma delle professioni e diverse erano state le occasioni per ribadire l'ineluttabilità di un intervento deciso che ponesse fine alla grande confusione ingeneratasi tra l'attuale normativa di impronta fortemente corporativa, tipica dell'epoca della sua emanazione, e quella che – nel tentativo di apparire più "liberal" – cerca i riferimenti negli ordinamenti degli altri stati europei sponsorizzati dagli ambienti della Confindustria, decisa da tempo ad asservire al suo esclusivo controllo anche quella piccola fetta di mercato che è detenuta dalle professioni.

Una confusione arricchita dalla riforma scolastica che, anche se ormai datata, stenta a sortire effetti in quel grande e diversificato impero feudale dell'istruzione universitaria che, avendo visti ridotti i finanziamenti pubblici, cerca elementi di una sopravvivenza nel mercato levantino dei titoli universitari.

Anche le grandi facoltà si sono adeguate e immettono sul mercato titoli di dubbia credi-

bilità professionale, confezionati attraverso la clonazione di corsi tipo ai quali è sufficiente cambiare l'etichetta della classe per aumentare, con le cattedre (anche quelle precarie), i poteri dei presidi di facoltà e conseguentemente quelli dei rettori.

Con grandi speranze quindi il mondo delle professioni aveva accolto l'annuncio della assoluta urgenza di una riforma, annuncio che trovava immediato riscontro con l'inserimento nel decreto per la competitività di alcune norme guida alle quali, in sede di conversione, sarebbero state aggiunte quelle di un'ampia delega al governo per un riordino più complessivo che trovava riscontro in un testo di grande respiro ed ampiamente ma prematuramente divulgato.

Avanti tutta... era quindi l'ordine diffuso dalla plancia della nave prima di osservare l'orizzonte, poi, quando il comandante avvistava le scie dei siluri che stavano arrivando sulla superficie già increspata dai risultati elettorali regionali, invertiva l'ordine.... ordinando una ingloriosa e precipitosa marcia indietro.

Se il ritiro della proposta go-

vernativa di modifica del decreto sulla competitività poteva non sembrare chiaro alla platea degli osservatori, arrivava lo spostamento dell'on.le Michele Vietti (già in conflitto sul tema della riforma con il suo ministro della giustizia il quale, da anni, ama fregiarsi del suo titolo di ingegnere) da sottosegretario alla giustizia all'analoga funzione nel ministero dell'economia, vedendo quindi definitivamente cancellata la sua firma in calce alla proposta di riforma.

Non condivido affatto il giudizio quasi unanimemente diffuso dai giornali economici dell'esistenza di una grande confusione che non riesce a far comprendere chi abbia vinto, in questo momento, tra gli opposti schieramenti confindustriali e professionali. Il giudizio mi appare alquanto facile anche quando cerco di guardare gli aspetti più reconditi della questione.

Sicuramente da una parte hanno vinto quegli ordini professionali che godono di una pluriennale proroga del loro rinnovo in attesa della indesiderata definizione di rappresentanza delle diverse sezioni dei loro albi e che si ispirano, or-



mai apertamente, alla logica per cui i laureati triennali non devono partecipare alla gestione degli ordini, ma devono solamente contribuire alle pensioni dei laureati quinquennali.

Hanno vinto anche gli ambienti delle associazioni sostenuti dalla Confindustria che hanno rinviato i danni di una riforma con impronte a loro non del tutto ostili, ma giustamente riguardosa delle specificità delle professioni, dopo che queste avevano, a ragione, rivendicato di essere storicamente capaci di trovare i corretti equilibri tra tradizione ed innovazione e fra interessi economici e socio-culturali (documento CUP, Napoli 2004).

Sul fronte interno sembrano aver perso le professioni, che devono temere con l'ennesimo rinvio un capovolgimento degli indirizzi. Vero è che proprio qualche giorno addietro il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ma vero è anche che la direttiva, oggetto di una quasi miracolosa operazione di conciliazione preventiva, è – proprio per questo – inevita-

bilmente aperta alle normative specifiche degli stati membri che comunque dovranno essere riviste per adeguarvisi. In tutto questo intenso dibattito noi geometri pensiamo ai nostri fatti interni.

Il progetto AUTEL, sempre più velleitario nel contesto del dibattito appena delineato, continua ad essere stancamente oggetto di convegni presso i collegi periferici, dove però si mira più all'urgenza di occupare gli spazi di governo della categoria, divisi tra i poteri tutti spirituali del consiglio nazionale e quelli più concretamente temporali della cassa di previdenza, in un perfetto equilibrio tra momenti elettorali rigidamente controllati e distribuzione di cariche. La rappresentatività del collegio di Roma esce momentaneamente sconfitta dalle recenti vicende relative al rinnovo dell'organismo di amministrazione della cassa di previdenza; un momento a dir poco infelice, avvenuto nel segno della caduta di stile e all'ombra di scorrettezze interne ed esterne che hanno determinato guasti profondi in rapporti, anche ai più alti livelli, considerati da sempre inossidabili.

Dopo questo contrattempo elettorale, il consiglio del collegio di Roma è però già pronto ad un rinnovato esame dei propri equilibri teso a restituirgli il ruolo che gli compete per essere il maggior collegio d'Italia e comincia anche a riflettere sull'opportunità che questa troppo comoda (ma spesso disattesa) suddivisione tra nord, centro e sud, non possa essere superata dalle potenzialità numeriche dei grandi collegi, prescindendo dalla loro collocazione geografica.

Quando sarà il tempo, e non ne manca molto se è vero che Palermo ci ospiterà ad ottobre per il congresso nazionale di categoria, non mancherà il modo di far sentire la nostra voce. Sarà quella l'occasione di verificare a quanto siano servite le caramelle (forse avvelenate) che sono state distribuite sotto forma di unilaterali e verticistiche nomine nelle commissioni nazionali a favore di alcuni consiglieri del collegio di Roma.

Anch'io ho ricevuto la mia caramella ma, diffidente, aspetto a scartarla.

# PIANO DELLE CERTEZZE: UNA REALTÀ

**Marco D'Alesio**

*È terminato l'iter per l'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Roma che introduce molte novità tra le quali: la riduzione della capacità insediativa e la modifica delle destinazioni urbanistiche. Nel dettaglio sono indicate le principali modifiche apportate all'articolato delle norme tecniche d'attuazione.*

**C**on la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 856 del 10 settembre 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al "Bollettino Ufficiale" n. 30, del 30 settembre 2004, ha avuto termine l'iter per l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, denominata "Piano delle Certezze". Il lungo iter ebbe inizio con la delibera d'adozione che fu votata nella seduta del Consiglio Comunale di Roma del 29 maggio 1997; un lasso di tempo assai lungo che ha comportato la decadenza delle misure di salvaguardia e ha dato modo all'amministrazione capitolina di preparare ed adottare un'ulteriore variante, questa volta generale, quale il nuovo piano regolatore. In realtà il "Piano delle Certezze" anticipa per diversi aspetti il nuovo strumento urbanistico, ma vediamo

**Il "Piano delle Certezze" anticipa per diversi aspetti il nuovo strumento urbanistico.**

quali sono le principali novità introdotte.

La variante comporta una notevole riduzione della capacità insediativa eliminando le previsioni edificatorie per le aree interessate dal sistema regionale dei parchi, trasformando la zona "D" in zona "B/2" con conseguenti modifiche all'articolo 5 delle norme tecniche di attuazione, e stabilendo inoltre nuove regole per il territorio agricolo. Il perseguimento di detti obiettivi è stato impostato considerando il territorio suddiviso in tre grandi tessuti:

*Territorio extraurbano*, costituito dal sistema regionale dei parchi e dall'agro romano, che ricopre una superficie di circa 82.000 ettari, all'interno del quale viene prevista essenzialmente la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione dell'attività agricola;

*Territorio della città consolidata*, pari a circa 6700 ettari, identificabili con il centro storico e con le zone limitrofe, dove risulta oltre modo carente la dotazione di verde e parcheggi;

*Territorio della città costruita e della città non costruita*, identificabile dalla discontinuità edilizia e da ampie zone anco-

## Per le zone sottoposte ai vincoli paesaggistici la variante modifica le destinazioni urbanistiche incompatibili.

ra edificabili dove rimane valida la normativa del P.R.G. vigente e che sarà oggetto di riqualificazione con il nuovo strumento generale.

Per le zone sottoposte ai vincoli paesaggistici la variante recepisce inoltre le norme contenute nei piani territoriali paesistici, modificando quindi le destinazioni urbanistiche incompatibili e prevedendo in alcuni casi la compensazione urbanistica.

Le modifiche principali apportate all'articolato delle norme tecniche d'attuazione sono quelle sinteticamente riportate di seguito.

- All'articolo 3 "*Norme generali*", viene introdotto il punto 21 che riguarda le compensazioni edificatorie dei terreni ricadenti all'interno delle aree irrinunciabili.

- All'articolo 5, "*Zona B - Conservazione del tessuto edilizio e viario*", oltre all'introduzione di prescrizioni circa la realizzazione di parcheggi, viene prevista la possibilità di procedere al frazionamento delle unità immobiliari residenziali purché le nuove unità derivate siano superiori a 45 mq di superficie utile netta e compatibili con la tipologia edilizia e

le parti comuni dell'edificio.

- All'articolo 11, "*Zona H - Agro romano*", vengono introdotti due strumenti per l'utilizzo del territorio agricolo. Il primo è il "*PAMA*" (Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo) del tutto analogo al "*Piano di Utilizzazione Aziendale*" previsto dall'articolo 57 della L.R. Lazio n. 38/99. Il secondo è il "*VAP*" (Valutazione Ambientale Preventiva) che secondo le intenzioni dell'amministrazione dovrebbe garantire i necessari interventi di ripristino e recupero ambientale e restauro naturalistico. Nella zona H/1 il lotto minimo dovrà avere una estensione di 5 ettari e l'indice di edificabilità è pari a 0,02 mc/mq mentre la parte residenziale non dovrà superare il 50 % dei volumi e delle superfici edificabili. Nella sottozona H/2 il lotto minimo avrà invece una estensione di 10 ettari e l'indice di edificabilità pari a 0,005 mc/mq.

- All'articolo 15, "*zona N - Verde pubblico*", sono introdotte novità circa aziende agricole esistenti a cui viene data la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti fina-

lizzati al mantenimento ed al miglioramento della produzione agricola, previo parere preventivo del Dipartimento comunale alle Politiche Ambientali ed Agricole.

- All'articolo 16 bis "*Zone vincolate*", viene introdotto il punto 7 bis che riguarda la "*Carta storica, archeologica, monumentale e paesistica del suburbio e dell'agro romano*", che finalmente viene recepita nella pianificazione urbanistica. Per beni individuati in detto strumento e soggetti a vincolo imposto da enti sovraordinati nessun titolo edilizio potrà essere concesso senza la previa acquisizione del parere delle competenti sovrintendenze. Per gli altri beni individuati ma non soggetti a vincolo imposto da enti sovraordinati il responsabile del procedimento dovrà acquisire entro 60

**Viene recepita la "Carta storica, archeologica, monumentale e paesistica del suburbio e dell'agro romano".**

## **Con la variante sono stati individuati dei nuovi nuclei di edilizia ex abusiva.**

giorni dalla richiesta le osservazioni della sovrintendenza comunale circa la compatibilità dell'intervento con i beni individuati.

Con la variante viene inoltre eseguita una ricognizione sul territorio comunale a seguito del quale sono stati individuati dei nuovi nuclei di edilizia ex abusiva, i così detti "Toponimi". Per detti ambiti l'amministrazione capitolina non ha inserito nella variante i dati qualitativi e quantitativi necessari alla loro valutazione, e per tale motivo il Comitato Regionale per il Territorio non ha potuto esprimere le proprie considerazioni. Tali ambiti sono stati nuovamente individuati come "Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare" nel nuovo piano regolatore adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19 e 20 marzo 2003.

Per una più puntuale lettura delle novità introdotte si rimanda all'articolato che può essere consultato sul sito internet del Collegio dei Geometri di Roma all'indirizzo [www.georoma.it](http://www.georoma.it)

# FASCICOLO FABBRICATO: GEOMETRI CONTRO VIOLAZIONI DELLE TARIFFE CONCORDATE

*I rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali di Roma e del Lazio hanno presentato al Comune di Roma una segnalazione in materia di violazioni dei costi del Fascicolo del Fabbricato, chiedendo che l'Amministrazione comunale si faccia promotrice di un'azione di tutela delle procedure concordate, attivando i controlli necessari.*

**L**a presentazione di una segnalazione al Comune di Roma, da parte dei rappresentanti delle Istituzioni professionali firmatarie del Protocollo d'intesa, tra cui il Collegio dei Geometri, è stata motivata dalle numerose segnalazioni dei colleghi della perdurante violazione delle prescrizioni comunali, contenute nei Protocolli d'intesa sottoscritti dall'Amministrazione comunale con gli Ordini ed i Collegi professionali di Roma e del Lazio, in tema di determinazione dei costi del Fascicolo del Fabbricato. Per questo gli organismi professionali hanno invitato l'amministrazione comunale al rispetto del punto b) del Protocollo d'intesa dove, tra gli impegni dei sottoscrittori, è riportato quello di *"applicare con particolare tempestività i provvedimenti disciplinari, previsti dalle vigenti norme di legge, nei confronti dei professionisti che operino in modo illegittimo e che non rispettino le norme deontologiche"*.

Peraltro anche le disposizioni impartite nel Vademecum - approvato dal Comune stesso con delibera dirigenziale in data 27.07.2001 - prevedono,

**Gli organismi professionali hanno invitato l'amministrazione comunale al rispetto del Protocollo d'intesa.**

al punto 14 del Questionario Essenziale, che:

*"Saranno perseguiti i tecnici che opereranno in modo illegittimo (infedele descrizione di quanto visionato) ed in difformità delle norme deontologiche dei relativi Ordini e Collegi professionali.*

*Sono previste sanzioni da parte degli Ordini e dei Collegi profes-*



## APPROVATO IL REGOLAMENTO

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2005 il regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 31, del 12 settembre 2002, approvato con delibera regionale n.397 del 25-03-2005.

Il regolamento è entrato in vigore il 15 maggio 2005.

[www.georoma.it](http://www.georoma.it)

*sionali di appartenenza anche a carico dei tecnici che non rispettano le prescrizioni contenute nei protocolli d'intesa sui costi delle prestazioni".*

Nella segnalazione è stato ricordato che al fine di consentire i controlli, nella lettera d'incarico, il cui modello è allegato al Protocollo d'intesa, è previsto che la documentazione con l'indicazione degli onorari dovesse costituire «parte integrante del "Fascicolo del fabbricato"».

Per procedere ai controlli, in occasione dell'istituzione dell'Osservatorio previsto dalla delibera C.C. n. 166 del 2/4 novembre 1999, venne costituita una sottocommissione composta dai rappresentanti degli Ordini e dei Collegi profes-

**Per una malintesa concezione della tutela della "privacy", la sottocommissione non è stata mai messa in condizioni di operare.**

sionali, che avrebbe dovuto effettuare i riscontri con cui rilevare e, successivamente, segnalare i soggetti inadempienti.

Per una malintesa concezione della tutela della "privacy", la sottocommissione non è stata, però, mai messa in condizioni di operare.

Sicché in mancanza di ogni forma di controllo e, quindi, di provvedimenti sanzionatori, molti tecnici si sono sentiti autorizzati a violare le regole predisposte.

Questo, ovviamente, ha determinato una situazione non più tollerabile, che ha privilegiato i comportamenti scorretti a scapito di coloro che, applicando alla lettera le disposizioni impartite, si sono visti

escludere da committenti che, ignorando le regole stabilite, hanno operato su una base esclusivamente economica, scegliendo non chi poteva assicurare una prestazione qualitativa probabilmente migliore e conforme alle regole, ma esclusivamente chi offriva un lavoro ad un prezzo, molto spesso, sensibilmente inferiore al minimo concordato. La richiesta dei firmatari dell'esposto all'Amministrazione capitolina è che si faccia promotrice di un'azione di tutela delle procedure concordate, attivando i controlli necessari. Nel contempo gli Ordini ed i Collegi si sono impegnati ad attivare i procedimenti atti al rispetto delle norme deontologiche.

**Gli Ordini ed i Collegi si sono impegnati ad attivare i procedimenti atti al rispetto delle norme deontologiche.**



# GLI USI CIVICI NELLA STORIA E NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

INSERTO

**U**na panoramica sulle origini e sul significato del termine “usi civici”, seguita dall’analisi della legislazione a partire dalla Legge 1766 del ’27, fino alla recente legge della Regione Lazio che disciplina il regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, modificando l’assetto giuridico precedente.

Il tutto alla luce della ripresa d’interesse attorno alla valenza della proprietà collettiva nella programmazione del territorio e nella stessa gestione ambientale delle risorse territoriali. Nella assoluta convinzione che si debba partire dalla conoscenza del dato quantitativo dei beni civici per poter programmare una gestione produttiva delle terre comuni, a salvaguardia dei diritti delle popolazioni e come protezione da altre finalizzazioni.

In sostanza ad evitare che da “terre di tutti”, abbandonate a se stesse, diventino “terre di nessuno” e quindi “terre di chiunque”.

Senza dimenticare l’importanza del ruolo del geometra nella materia degli «usi civici»: consacrato dalla storia e, soprattutto, dagli atti.

*a cura di Angelo Benedetti*



**GESTIONE CORRETTA  
DELLE TERRE DI TUTTI  
PERCHÉ NON  
DIVENTINO TERRE  
DI NESSUNO**



**Diritti e beni civici**

«Usi civici» è espressione equivoca ed è senz'altro più corretta la dizione «diritti e terre civiche». La terminologia, ormai accettata nella prassi e recepita dalla legislazione, come noto, racchiude una pluralità di istituti diversi tra di loro.

È importante fare una distinzione tra gli «usi civici», o meglio i «diritti civici», e i «beni civici»: i primi sono riferiti alle terre private soggette agli usi (diritti) delle popolazioni; i secondi sono terre appartenenti alla collettività per antico possesso o pervenuti in compenso di liquidazione di usi (diritti).

**Attualità degli «usi civici»**

La ripresa di interesse attorno agli «usi civici e proprietà collettive» - che ormai data da qualche anno specie in seguito della entrata in vigore della legge 431/1985 - ha segnato un'interessante riapertura del dibattito intorno alla

materia; dibattito che ha riconosciuto da un lato la valenza della proprietà collettiva nella programmazione del territorio, o meglio nella stessa gestione ambientale delle risorse territoriali, produttive e della qualità della vita, dall'altro la improrogabile necessità di aggiornare in termini di certezza la conoscenza del dato quantitativo dei beni civici, senza la quale viene meno qualunque intento programmatore e gestionale.

**Legge 16 giugno 1927,  
n. 1766**

A seguito della legge 1766/1927 e del regolamento di applicazione, R.D. 28 febbraio 1928 n. 332, la locuzione «usi civici» viene generalizzata sull'intero territorio nazionale. I principali contenuti della legge sono articolati su due fondamentali filoni: - il primo di carattere liquidatorio, teso a liquidare i diritti civici appartenenti alle popolazioni interessate sulle terre altrui; - il secondo di carattere conservativo e di tutela delle terre di proprietà collettiva.

I due aspetti sono evidentemente correlati, se si considera che i procedimenti di liquidazione, a parte le norme per l'indennizzo in denaro, prevedono in molti casi l'accrescimento della proprietà comune mediante l'attribuzione di porzioni delle terre da liquidare a compenso della sottrazione dei diritti di

uso alle popolazioni titolari degli stessi.

La legge codifica i procedimenti di suddivisione in quote delle terre passibili di coltivazione intensiva, con l'obbligo delle migliorie sostanziali e permanenti, e detta le norme in base alle quali possono venire legittimate le occupazioni abusive ed i possessi senza titolo (queste ultime norme potrebbero rientrare nell'aspetto della «tutela», considerato il previsto deterrente della «reintegra demaniale»).

**D.P.R. 616/1977,  
trasferimento competenze  
alle Regioni**

Con il D.P.R. 616/1977, art. 66 viene disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nella materia, che la legge del 1927 aveva attribuito ai Commissari. La conseguenza è che le ordinanze ed i decreti di approvazione, riguardanti i provvedimenti di carattere amministrativo previsti dalla legge di competenza dei Commissari e del cessato Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sono demandati all'Ente Regione.

A seguito del citato D.P.R. le Regioni avrebbero dovuto legiferare non solo e non tanto per acquisire le funzioni trasferite, quanto per definire le norme procedurali.

Sono passati poco meno di trent'anni ed alcune Regioni hanno legiferato per proprio

conto; è indubbio che l'ipotesi ottimale sarebbe stata l'emaneazione, prima del D.P.R. 616/77, di una legge quadro al fine di orientare il legislatore regionale, cosa che non è avvenuta.

Le Regioni si sono limitate a predisporre leggi tampone, leggi stralcio e leggi di sanatoria che prendono in considerazione le sole occupazioni abusive, rinviando «sine die» i numerosi dubbi connessi alla sistemazione, gestione ed utilizzo delle terre collettive; terre che nessuno è oggi in grado di indicare e quantificare.

**Programmazione e gestione delle terre civiche**

Occorre insistere sulla necessità di programmare un tipo di gestione delle terre comuni che sia produttiva; questa, oltre a salvaguardare i diritti reali che su di esse godono le popolazioni titolari (i moderni «cives»), può contribuire in modo determinante a preservarle da altre finalizzazioni. Il pericolo, infatti, può essere quello che le «terre di tutti», essendo «terre di nessuno» ed abbandonate a se stesse, diventino «terre di chiunque».

In questo senso le Regioni avrebbero dovuto e comunque debbono svolgere il ruolo che ad esse compete: ovvero di programmazione del territorio tenendo conto del particolare regime giuridico delle terre stesse. Ruolo che non può essere compiuta-

mente svolto se non si è a conoscenza del dato quantitativo dei beni collettivi dei singoli Comuni, condizione questa imprescindibile da qualunque intento programmatore e gestionale.

A tal proposito non possiamo disconoscere la parziale mancata attuazione della legge del 1927, la quale, oltre a prescrivere la liquidazione dei diritti civici, ha fatto venire meno uno degli strumenti ricognitivi, le istruttorie e le verifiche (art. 30 e 31 del R.D. 332/1928); sicché, ancora oggi, molti Comuni non conoscono i demani collettivi loro appartenenti, ovvero ne hanno smarrita la memoria o, peggio ancora, li hanno assimilati alle terre di natura patrimoniale con la conseguenza che, non di rado, i piani regolatori hanno previsto la ricomprensione degli stessi per destinazioni del tutto diverse da quella agro - silvo - pastorale che è

loro propria.

Occorre allora partire da termini di certezza che mancano, nonostante i dati che non di rado vengono azzardati circa la consistenza delle terre civiche sul piano nazionale o delle diverse Regioni.

**Iniziative regionali**

Diverse e diversificate sono state le iniziative delle singole Regioni a statuto ordinario; abbiamo Regioni - come detto - che hanno legiferato in materia, altre ancora che si sono limitate a disciplinare la raccolta dei funghi, che poco ha a che vedere con gli «usi civici» ed altre ancora che hanno provveduto solamente a regolamentare la costituzione delle amministrazioni separate dei beni civici (Asbuc).

A sopperire a tale carenza legislativa regionale sono state adottate, da alcune Regioni, iniziative oltremodo *sui generis* che non hanno fatto al-



tro che ingenerare confusione, tant'è che il termine «usi civici» è divenuto sinonimo di «vincolo».

Le Regioni Campania ed Umbria, tanto per fare un esempio, avrebbero dovuto trasmettere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle rispettive leggi (anni 1981 e 1984), «l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali»; ad oltre venti anni di distanza i Comuni campani ed umbri sono ancora in attesa degli elenchi regionali.

Riguardo, invece, al Lazio ed in parte alla Toscana, sono state attivate le c.d. «certificazioni usi civici», abrogate dopo qualche anno in quanto è stato accertato che non è di competenza regionale certificare in materia di diritti e terre civiche.

### **Necessità di una nuova legge quadro**

Sarebbe necessario imporre alle Regioni la individuazione sistematica delle terre col-

lettive che furono oggetto di provvedimenti certi e definitivi nell'ambito di una legge quadro nazionale, non potendo certamente tale adempimento essere attuato con leggi tampone, leggi stralcio e/o leggi di sanatoria.

La legge dovrà essere semplice e nello stesso tempo incisiva con la riconferma dei Commissari, giudici speciali in materia di «usi civici» ed il mantenimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative loro conferite con il D.P.R. 616/1977.

Riguardo alla liquidazione delle terre interessate da diritti civici occorrerebbe prevedere un procedimento snello legato, ai fini della determinazione del compenso monetario, al reddito catastale del terreno; per le liquidazioni con compenso in natura occorrerebbe determinare dei parametri e delle «tavole di valori» ancorati ai dati catastali e ciò come normalmente avviene per altri casi simili.

### **Ruolo del geometra nella materia degli «usi civici»**

È consacrato dalla storia e soprattutto dagli atti il ruolo che il geometra ha sempre svolto e svolge nella specifica materia. È stato l'unico tecnico, o quasi, che ha espletato il ruolo di «istruttore», ovvero si è occupato della ricerca storico-documentale e della contestuale ricostruzione topografica, attraverso i cessati catasti, dei com-

prensori interessati; ha svolto il ruolo di «perito» attraverso la ricognizione delle terre libere e di quelle occupate proponendo, per queste ultime, la legittimazione dei possessi; ha collaborato, quale consulente tecnico d'ufficio, con i Commissari a risolvere le molteplici e complesse vicende circa le promiscuità tra Comuni, privati e Comuni; estimatore per eccellenza riguardo alla valutazione dei diritti, le quotizzazioni, le legittimazioni e tutte le altre operazioni tecniche connesse.

### **Considerazioni finali**

Per concludere, riguardo al rapporto «usi civici» e ambiente è necessario che venga chiarita la equivoca dizione, «...zone gravate da usi civici...», della c.d. legge Galasso, 431/1985; dizione che viene erroneamente interpretata nel senso che tutte le terre, sia quelle «private gravate da diritti civici» che quelle di «demanio civico», debbano essere assoggettate al vincolo paesaggistico.

Ultimo punto: i beni civici sono diventati ad un certo punto beni culturali e ambientali, con la citata legge Galasso. La destinazione ambientale ha ridato al bene civico una sua dignità mentre la sua destinazione primaria - quella dell'uso zootecnico, agrario o promiscuo - è ormai completamente superata, salvo in zone del tutto marginali.



Quindi la destinazione ambientale può recuperare la materia. Perché? Perché i patrimoni civici, e non le terre gravate da diritti civici, che si sono conservati nonostante le depauperazioni, sono molto consistenti. Essi possono ridiventare un luogo di esercizio della libertà comune, cioè un luogo dove non è possibile l'appropriazione individuale e di cui la comunità può godere liberamente. Prima l'oggetto del godimento era l'utilitas economica, era la legna, la pecora da portare a pascere; oggi l'utilitas economica è del tutto marginale e l'oggetto del godimento, che non avrebbe più contenuto, diventa godimento ambientale, cioè un luogo di riserva naturale che i *cives* possono utilizzare per la loro vita libera.

In questo senso, forse, accogliendo una giurisprudenza di Cassazione che si è consolidata, si dovrà costruire l'oggetto di questo diritto collettivo come salubrità dell'ambiente, come ambiente sano e non trasformato o trasformato solo secondo dati criteri. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo (mi riferisco alla giurisprudenza di Cassazione sull'ambiente salubre) che spetta a tutti i membri della comunità di abitanti sull'oggetto del diritto civico, in sostanza sostituisce il contenuto del vero e proprio diritto civico che comunque spetta ai membri della comunità di abitanti.

## I COMUNI E I PROBLEMI DEI DEMANI CIVICI



### Beni demaniali e beni patrimoniali

È d'obbligo ricordare come, secondo l'art. 84, T.U. 383/134, i beni appartenenti agli enti locali (Provincia e Comune) si distinguono in: *beni demaniali e beni patrimoniali*.

L'art. 824 c.c. estende, infatti, il regime della demanialità alle seguenti specie di beni di pertinenza delle Province e dei Comuni: le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, i cimiteri, i mercati comunali e gli altri beni che sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

E in base all'art. 826 c.c. gli altri beni appartenenti ai Comuni, diversi da quelli sopra elencati, costituiscono il patrimonio comunale. Si distingue, inoltre, tra: *patrimonio disponibile*, che comprende quei beni (cosiddetti strumentali) che sono utilizzati soltanto per la produzione di un reddito e che non sono

soggetti ad alcuna norma restrittiva per quanto riguarda il trasferimento di proprietà, e *patrimonio indisponibile*, comprendente quei beni che sono diretti alla soddisfazione di un fine pubblico (i cosiddetti beni finali) e che non possono essere distolti da tale destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Nella categoria dei beni di interesse pubblico possiamo far rientrare i demani civici e le proprietà collettive, estendendo ad essi una formulazione di Cassese (1969). Secondo questo autore: "*il tratto pubblicistico più rilevante della c.d. proprietà pubblica non va cercato nella disciplina di appartenenza dei beni ad Enti pubblici, bensì nella disciplina costituzionale della posizione dei privati nei confronti dei beni dei quali gli enti pubblici o collettività sono proprietari o utilizzatori. Il regime giuridico dei beni pubblici è contraddistinto dalla loro incommerciabilità o inappropriabilità. Cioè non è che la proprietà sia pubblica perché pertiene all'ente pubblico, ma perché non può pertenerne a privati*".

Sotto questo ultimo profilo, seguendo il Serpieri (1928), possiamo ricomprendere nella proprietà di interesse pubblico le molteplici situazioni delle terre civiche, evidenziandone i tre casi emblematici: sono talora, come avviene spesso nelle Alpi, beni del Comune, lasciati al godimento in natura degli abitanti

(escluso il prodotto principale dei boschi); talvolta demani civici, amministrati dal Comune, sui quali gli abitanti hanno diritto di uso civico; in altri casi, beni collettivi di una popolazione, variamente denominati (università agrarie, comunali, regole, ecc.). Nei confronti dei beni degli Enti locali è prevista l'obbligatorietà della iscrizione nei registri inventari e di consistenza. L'art. 289, comma 1, del T.U. 383/1934 dispone al riguardo:

*“Le amministrazioni comunali e provinciali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua ammi-*

*nistrazione. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza”.*

### **Il registro di consistenza dei beni patrimoniali**

In base all'art. 175 del R. 297/1911, tuttora in vigore per la parte che non contrasta con le norme della legge comunale e provinciale vigente, il registro di consistenza deve contenere le seguenti indicazioni: il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali, i titoli di provenienza, l'estimo o il reddito imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, ed il valore fondiario approssimativo, le servitù e gli oneri di cui sono gravati e l'uso speciale cui sono addetti.

Il citato art. 175 dispone, inoltre, che i registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi e che tutti gli aumenti e le diminuzioni, sia del valore che della consistenza, devono essere registrati nell'inventario. Un ripilogo di quest'ultimo è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo (art. 289 del T.U. 383/1934).

### **L'inventario dei beni demaniali**

Gli inventari sono riveduti, di regola, ogni dieci anni, ma il Sindaco può sempre disporre la revisione. Inoltre, con l'art. 29 della L. 1014/1960, è stato disposto un aggiornamento dello stato inventariale dei beni patrimoniali di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Nel caso specifico della rilevazione patrimoniale del demanio civico e delle proprietà collettive riveste molta importanza la descrizione delle caratteristiche degli elementi del capitale fondiario, che dovrà essere il più possibile analitica e particolareggiata, sempre diligente ed accurata. La descrizione del capitale fondiario serve a dimostrare lo stato del fondo, cioè lo stato in cui si trova il capitale fondiario al momento dell'inventario e riguarda gli elementi che possiamo raggruppare ed ordinare come segue: la distribuzione della superficie; le opere di confine; le costruzioni rurali; le



vie interne di comunicazione; le colture arboree e le sistemazioni del terreno.

Fanno parte degli allegati dell'inventario i seguenti documenti: il piano economico; l'estratto del registro delle partite della proprietà; l'estratto di mappa della proprietà; il quadro di unione e la monografia della proprietà.

Per le terre patrimoniali appartenenti ai Comuni generalmente risulta il titolo di acquisto, cosa che non si verifica normalmente per quelle di demanio civico, rimaste da tempo immemorabile nel diretto e collettivo godimento della popolazione: anzi la mancanza di qualsiasi documento circa l'acquisto d'origine è un elemento che induce alla definizione di beni di demanio collettivo e non di patrimonio del Comune, essendo stata l'occupazione l'originario modo di acquisto del demanio da parte della popolazione che in tal modo esplicò ed esplica la sua attività per soddisfare i bisogni essenziali della vita.

Riguardo le terre delle Università agrarie, Domini collettivi, Comunanze, Partecipanza e degli Enti agrari comunque denominati sono da considerarsi di demanio collettivo in quanto tali Enti non possono possedere altre terre.

## LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LAZIO



È stata pubblicata di recente (1) la legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005 riguardante le «*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*».

A distanza di poco meno di vent'anni va, quindi, in pensione la c.d. legge Federico, L.R. 1/1986, la quale disponeva nuovi criteri circa la liquidazione dei diritti civici su terre private, l'alienazione delle terre di demanio collettivo oggetto di costruzioni abusivamente effettuate, nonché l'attribuzione all'Assessore agli Usi Civici del compito di attestare la natura civica delle aree di proprietà collettiva di Comuni, frazioni e Associazioni agrarie al fine di una corretta pianificazione territoriale.

A seguito di detta legge, con delibera del 5 luglio 1988 n. 5826, la Giunta Regionale delegava l'Assessore agli Usi

Civici a nominare i periti demaniali per gli accertamenti propedeutici al rilascio delle certificazioni e attestazioni di competenza del medesimo Assessore, riguardanti l'esistenza o meno degli usi civici, su richiesta di privati e Comuni.

Peraltro, già prima di detta delibera l'Assessore Regionale, con circolare del 3 maggio 1988, aveva disposto che gli Uffici tecnici comunali, nel predisporre la prescritta certificazione urbanistica, disciplinata dall'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 - n. 47, riportassero «*nel testo della certificazione l'eventuale esistenza di gravame [di uso civico] che risulta predominante sullo zoning*» e che l'inesistenza del vincolo fosse, «*come prescritto dalla normativa regionale, certificata dalla Regione Lazio, Ufficio regionale per la liquidazione degli Usi Civici*».

Nel prosieguo, ottobre 1991, il Commissario Usi Civici emetteva una sentenza, divenuta definitiva, con la quale veniva affermato che non esisteva in capo all'autorità regionale il potere di certificazione relativo a *diritti e terre civiche*, per cui le certificazioni rilasciate dall'Ufficio Usi Civici Regionale o dal Comune delegato non avevano alcuna efficacia in quanto non previste da alcuna norma.

Di seguito, con Circolare 1/1993 del 3 febbraio prot. 1483, indirizzata ai Collegi Notarili del Lazio, ai Comuni, ad Ordini e Collegi profes-

sionali, l'Assessore regionale agli Usi Civici disponeva con effetto immediato: l'abolizione del rilascio a privati di certificati attestanti l'esistenza di *usi civici* e precisava, altresì, che nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dai Comuni, non dovevano essere certificati eventuali *usi civici* in quanto la Regione aveva carenza di poteri in materia.

Circostanza quest'ultima che, a distanza di tredici anni, ancora non viene recepita da numerosi Comuni laziali i quali continuano a certificare e/o attestare che le terre civiche di loro pertinenza sono quelle di cui agli Elenchi e/o Certificazioni a suo tempo fatte predisporre dalla Regione stessa.

Nell'anno 1995 nuove disposizioni venivano impartite con l'art. 3 della legge regionale n. 57 ed in attuazione della stessa seguiva una lettera circolare, del 18 novembre

1999 - prot. 8599, con la quale veniva disposto che per l'approvazione dello strumento urbanistico (P.R.G.) o variante dello stesso l'Assessore Regionale non avrebbe più rilasciato alcuna attestazione in materia e delegato in proposito il Sindaco del Comune. Veniva precisato, altresì, che: *"...l'attestazione in questione [Analisi Territoriale], oltre a certificare la natura giuridica dei terreni relativi all'intervento, dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi e il tipo di certificazione utilizzata all'uopo (es. verifica demaniale, certificazione generale, semplice perizia o quant'altro). È utile ricordare che tale procedimento, previsto dalla L.R. 59/95, si rende necessario in quanto la normativa vigente in materia di Usi Civici prevede che unicamente i periti demaniali iscritti all'Albo Regionale (di cui alla L.R. 8/86) possono rilasciare certificazioni sulla "qualitas soli".*

In definitiva le c.d. *Certificazioni Regionali Usi Civici* introdotte nel 1988 ed abolite nel 1993 riapparivano nel 1999 sotto altra denominazione (*Analisi Territoriale*) e non più rilasciate dall'Assessore Regionale ma dal Sindaco del Comune il quale a sua volta era tenuto ad avvalersi di un Perito demaniale iscritto all'apposito Albo Regionale (L.R. 8/1986).

Va rilevata in proposito una anomalia non di poco conto: secondo la citata L.R. 8/1986 le funzioni di competenza del Perito demaniale (Sezione I<sup>^</sup>: Tecnico-Economico-Territoriale) sono solo quelle di carattere tecnico connesse alla sistemazione dei demani civici ed alla liquidazione degli Usi Civici gravanti su terre private. Le competenze riguardanti, invece, la c.d. *verifica demaniale*, assimilabile all'*Analisi Territoriale*, sono di esclusiva pertinenza dell'Istruttore (Sezione II<sup>^</sup>- Storico-Giuridica nella quale sono iscritti gli Istruttori incaricati dell'accertamento dei demani civici e dei diritti civici su terre di proprietà privata).

La confusione è sovrana e questo stato di cose ha determinato un notevole contenzioso in sede giudiziaria che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha visto il Comune soccombere contro i privati cittadini ricorrenti, con l'aggravio di spese di giudizio a carico delle spesso disastrose casse comunali.

Ritornando alla L.R. 7/2005,



che modifica la L.R. 1/1986, si può constatare che le modifiche introdotte riguardano il ridimensionamento dell'Ufficio Regionale Usi Civici e l'introduzione della figura del Tecnico Comunale quale Perito abilitato per l'elaborazione della c.d. *Analisi Territoriale* e per la liquidazione dei diritti civici gravanti su terre di proprietà privata, ovvero per la determinazione del compenso dovuto dai privati al Comune. Disposizione questa che non ha trovato il consenso degli Ordini e Collegi professionali interessati. La modifica della legge, tuttavia, non ha chiarito il nodo centrale, ovvero la determinazione della certezza legale dell'esistenza di diritti su terre private. È chiaro che queste possono essere esclusivamente quelle oggetto di provvedimenti certi e definitivi, ovvero susseguenti a decisioni dell'autorità giudiziaria, rese dal Commissario giudice dei diritti di uso civico, e da verifiche pubblicate e non opposte ai sensi degli artt. 30 e 31 del R.D. 332/1928.

NOTE

(1) Il testo della Legge Regionale n. 6 del 27 gennaio 2005 pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 4 del 10 febbraio 2005 Supplemento Ordinario n. 7, è consultabile sul sito del Collegio [www.georoma.it](http://www.georoma.it)

**LAZIO: STORIA DELLA REGIONE E DELLA LEGISLAZIONE SUGLI "USI CIVICI"**



*Sintesi del processo storico che ha caratterizzato la formazione della Regione del Lazio collegata alle vicende normative dei demani collettivi e dei diritti civici sulle terre private*

**La formazione della Regione Lazio**

La peculiarità della composizione geografico-amministrativa della Regione del Lazio, che ha lasciato al suo interno impronte differenti in materia di collettivismo agrario, deriva dalle modalità della sua formazione e dalle disposizioni che ne hanno consolidato l'assetto.

Occorre quindi accennare in sintesi al processo storico che ha determinato la composizione del Lazio moderno prima di passare all'esame delle norme riguardanti i due tronconi territoriali di cui si tratta (province ex pontificie; province già apparte-

nute all'ex regno di Napoli) e, conseguentemente, ai due differenti itinerari di ricerca documentale da percorrere fino alla data di entrata in vigore della citata legge fondamentale del 1927 a partire dalla quale il criterio di lettura diventerà unico.

La Regione del Lazio, nell'assetto amministrativo territoriale che noi conosciamo, è tutt'altro che di antica formazione; il Lazio post-unitario era risultato dall'assemblaggio di più territori sub-regionali - i Castelli, la Sabina, la Ciociaria, il Viterbese ecc. - con il territorio urbano della capitale e la zona ancora desertica dell'Agro romano che lo circondava.

La sua nuova configurazione, riconosciuta con R.D. del 15 ottobre 1870 n. 5929, con la quale veniva costituita la «Provincia di Roma» divisa in cinque circondari (Roma, Viterbo, Frosinone, Velletri e Civitavecchia), non recava ancora la denominazione di Lazio ed era comunque ridotta nei suoi confini dai quali era escluso il circondario di Rieti che restava aggregato all'Umbria. Sul versante dell'Abruzzo (circondario di Cittaducale) e della Campania i confini restavano infatti inalterati ed erano quelli che avevano separato lo Stato della Chiesa dal Regno di Napoli (il territorio di Pontecorvo aveva sempre rappresentato una «enclave» pontificia entro il regno di Napoli).

Nel 1923 il circondario di Ri-

eti (ex Stato della Chiesa), che comprendeva 56 Comuni, venne sottratto all'Umbria ed aggregato alla vasta provincia romana.

Una ulteriore espansione territoriale si ebbe nel 1927 con la incorporazione del circondario di Cittaducale (ex regno di Napoli) composto di 17 Comuni; contemporaneamente, a seguito della soppressione della provincia di Caserta (ricostituita nel 1945 entro confini più ristretti), venne conglobata al Lazio parte dei territori di questa, fino al Garigliano, comprendente 67 Comuni già appartenuti ai circondari di Gaeta e di Sora (ex Regno di Napoli). Le suddette variazioni territoriali vennero completate con un altro importante provvedimento di ordine amministrativo, vale a dire la istituzione, oltre a quella di Roma, di tre nuove province: Frosinone, Rieti e Viterbo.

A questo punto i confini regionali possono dirsi definitivi.

Nel 1934 venne istituita una quinta provincia, Littoria (Latina, nel 1945) formata mediante l'attribuzione di Comuni già appartenuti alle province di Roma e di Frosinone nonché dei Comuni di Ponza e Ventotene, staccati dalla provincia di Napoli. Nel 1935 i Comuni di Ponza e Ventotene furono riaggregati alla provincia di Napoli per essere poi di nuovo attribuiti alla provincia di Littoria nel 1937. Successive variazioni territoriali interessarono singoli ambiti comunali e riguardarono in speciale modo la costituzione di nuovi Comuni ovvero la ricostituzione di Comuni soppressi (i comuni di Anzio e Nettuno rimasero fusi in un unico Comune, denominato Nettunia, per il periodo fra il 1940 e il 1945).

**Le disposizioni normative in materia di «usi civici»**

La sintesi delle vicende che hanno caratterizzato la formazione della Regione del Lazio serve a dimostrare le

particolarità che vanno affrontate nel reperimento e nell'esame dei provvedimenti adottati per i territori ex-pontifici e per quelli dell'ex Regno di Napoli prima della entrata in vigore della legge n. 1766/1927, più volte citata.

Infatti, dei 378 Comuni di cui è attualmente composta la Regione del Lazio (l'ultimo costituito in ordine di tempo è il comune di Fontenuova), ottanta di essi appartenevano all'ex Regno di Napoli; gli altri dipendevano dall'ex Stato della Chiesa.

Da ciò l'esigenza di considerare, in relazione all'aspetto formativo della regione, quello normativo dei demani collettivi e dei diritti civici sulle terre private in riferimento agli ordinamenti amministrativi adottati sia dai governi precedenti, che dallo Stato unitario per le diverse aree geo-politiche prima della L. 1766/1927 (1) che ha ricondotto ad unità i differenti ordinamenti.

Riguardo ai Comuni laziali già facenti parti dello Stato della Chiesa (2), che sono la stragrande maggioranza, la prima disposizione emanata ed applicata in materia di «usi civici» dal governo pontificio per l'insieme delle province ad esso soggette fu la Notificazione pontificia del 1849; occorre rilevare che, a partire dai secoli XIV e XV e fino al secolo XVIII, i diritti delle popolazioni delle Comunità rurali erano stati disciplinati dagli Statuti comu-



nali che garantivano il loro esercizio sulle terre del feudo e limitavano i diritti dei feudatari sulle terre stesse.

A tal proposito va ricordato che la particolarità del feudalesimo nello Stato Pontificio, rispetto a quello degli altri Stati, era rappresentata dalla netta superiorità dell'elemento dominicale su quello giurisdizionale; il quale, peraltro, venne progressivamente sottratto ai baroni durante tutto il corso del '700 (Chirografo di Clemente VII del 1 ottobre 1704) fino a cessare del tutto formalmente con la eversione della feudalità decretata con il Motu proprio di Pio VII del 16 giugno 1816.

Il primo provvedimento di carattere più eminentemente fiscale, che avrebbe potuto incidere sulla abolizione della servitù di pascolo, fu il Motu proprio del 15 settembre 1802 che istituiva la «tassa di miglioramento».

A questa prima disposizione seguiva la Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 che disciplinò esclusivamente l'abolizione della servitù di pascolare, vendere erbe e fidare, lasciando inalterato il regime dei diritti di semina e di legnatico; inoltre, le norme previste non avevano carattere coattivo, salvo che gli utilisti erano obbligati a concedere l'affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà.

Successivamente i provvedi-

menti adottati dallo Stato italiano per l'ex Stato della Chiesa hanno riguardato: **L. 24 giugno 1888, n. 5489 (Serie 3°)**, abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di fidare o di imporre tassa a titolo di pascolo nelle province ex pontificie; **R.D. 24 agosto 1889, n. 6397 (Serie 3°)**, approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 5489/1888; **L. 2 luglio 1891, n. 381**, modifiche alla 5489/1888; **R.D. 3 agosto 1891, n. 510**, approvazione del testo unico della 5489/1888 (Serie 3°) e 381/1891; **- L. 4 agosto 1894, n. 397**, ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio; **L. 8 marzo 1908, n. 76**, per i provvedimenti di affrancazione dei terreni dalle servitù e sull'esercizio di queste; **D.Lg. 29 agosto 1916, n. 1053**, affrancazione diritti civici.

Le disposizioni sopra elencate prevedevano l'affrancazione obbligatoria di tutte le servitù riconosciute ed esercitate dalle popolazioni sulle terre di proprietà privata, mediante un compenso che poteva configurarsi in denaro, attraverso cioè l'imposizione di un canone da corrispondersi al Comune quale rappresentante degli utenti, ovvero in natura attraverso la attribuzione al Comune stesso e, in applicazione della legge n. 397/1894, alla Università agraria, per una porzione del terreno da affranca-re. Rimaneva fermo il prin-

cipio contenuto nella Notificazione pontificia del 1849, di concedere, in casi particolari, agli utilisti la possibilità di affrancare l'intero fondo gravato mediante la corresponsione di un canone al proprietario.

Relativamente invece agli ottanta Comuni laziali già facenti parte dell'ex Stato di Napoli, la legislazione deriva da quella adottata nel regno dal governo francese che aveva esordito con l'abolizione della feudalità, la quale costituiva il primo passo verso un assetto statutale eversivo delle precedenti forme di governo ed investiva, con il trapasso dei poteri giurisdizionali dai baroni allo Stato centrale, la regolamentazione dei diritti dominicali di questi in rapporto ai diritti delle Comunità loro sottoposte.

Con la eversione della feudalità la legge sanciva il diritto di condominio delle popolazioni sulle terre ex feudali prevedendo la divisione in massa delle stesse attraverso l'attribuzione alla comunità di una porzione dei beni di valore uguale ai diritti goduti sull'intero compendio (L. 2 agosto 1806, abolizione della feudalità). I dispositivi emanati si possono dividere in due categorie: disposizioni attuative e provvedimenti circa le competenze degli organi preposti alla gestione giuridico amministrativa.

Le disposizioni attuative sono: **L. 1 settembre 1806**, Ripartizioni dei demani e scio-

glimento delle promiscuità; **D. 8 giugno 1807**, Definizione di demanio e norme sulla ripartizione; **D. 3 dicembre 1808**, Istruzioni per l'esecuzione della L. 1 settembre 1806 e del D. 8 giugno 1807 sulla divisione dei demani; **D. 10 marzo 1810**, Approvazione delle istruzioni ai Commissari per la divisione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità; **D. 6 dicembre 1852**, Divieto di alienazione delle quote di terreni prolungato ad un ventennio. I provvedimenti circa il contenzioso demaniale e le operazioni amministrative venivano regolate: **D. 11 novembre 1807**, Istituzione della Commissione Feudale; **D. 20.8.1810**, Scioglimento della Commissione feudale; **D. 28 novembre 1808**, Proroga di un anno della durata della Commissione feudale; **D. 16 ottobre 1809**, Istruzioni per la Commissione feudale con il quale venivano fissati i termini delle azioni nascenti dalla estinta feudalità; **D. 23 ottobre 1809**, Istruzioni spe-

ciali ai Commissari per la divisione dei demani; **D. 3 luglio 1810**, Attribuzione ai Commissari per la esecuzione delle sentenze della Commissione feudale; **D. 29 agosto 1811**, Fissazione al 31 dicembre 1811 del termine di cessazione delle funzioni dei Commissari; **D. 27 dicembre 1811**, Attribuzione agli Intendenti del compimento delle operazioni della divisione dei demani; **D. 20 gennaio 1814**, Fissazione del termine per la notifica delle ordinanze dei Commissari ripartitori (o degli Intendenti succeduti ai Commissari); **Rescritto 19 settembre 1815**, Nomina di una Commissione per l'esame delle massime seguite dalla Commissione feudale; **D. 30 giugno 1818**, Nomina Consiglieri provinciali per la divisione delle terre demaniali e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale; **D. 13 ottobre 1818**, Norme delucidative al D. 30 giugno 1818; **D. 1 settembre 1819**, Riattribuzione agli In-

tendenti delle operazioni demaniali; **D. 26 settembre 1836**, Provvedimento che dichiarava ufficiale la collezione delle sentenze della Commissione feudale.

Riguardo, invece, i provvedimenti dello Stato Italiano per le province facenti parte dell'ex regno di Napoli essi hanno riguardato: **D.Lg. 1 gennaio 1861**, Istituzione di Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle province Napoletane; **D.Lg. 3 luglio 1861**, Approvazione delle istruzioni ai Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle province Napoletane; **R.D. 16 marzo 1862, n. 503**, Attribuzione al Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio della suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali, ex feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle Province meridionali; **L. 20 marzo 1865, n. 2248**, All. E, sul contenzioso amministrativo.



(1) Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.

(2) La dizione «Stato Pontificio» è da respingersi, perché non si trattava di uno Stato patrimoniale del sovrano Pontefice, ma del dominio temporale della Chiesa. *M. Monaco, Lo Stato della Chiesa. Dalla pace di Cateau - Cambresis alla pace di Aquisgrana (1559-1748)*, Lecce 1973.

## GIOCANDO SI IMPARA

*Dopo aver affrontato, con onore, sul campo di calcio i canonici avversari professionali, ingegneri e architetti, la squadra del Collegio di Roma si prepara ad affrontare gli agguerriti colleghi nel Campionato Italiano Geometri. La speranza è l'ultima a morire!*

**Marco Nardini**

**P**er poterci avvicinare ad una finale di calcio tra tecnici del settore ci siamo serviti dei nostri avversari diretti in campo professionale: gli ingegneri ed architetti del Lazio.

Dopo i non proprio esaltanti risultati di questi ultimi anni nelle competizioni nazionali di calcio di categoria, stiamo per raggiungere l'ambizioso traguardo della finale del torneo organizzato dalla I.A.L. che si svolgerà il 9 giugno allo stadio Flaminio di Roma.

Qualche scaramantico non sarà d'accordo con questa anticipazione, ma già essere arrivati in semifinale, dopo molte delusioni, è un momento da ricordare e chissà che sull'onda dell'entusiasmo....

Chi volesse percorrere le tappe di questa competizione può visitare il sito [www.torneo.it](http://www.torneo.it) e vedrà l'impegno che ci mettono i nostri colleghi ingaggiati (allenamento infrasettimanale e partita il sabato).

Finora possiamo sostenere che nell'ambito regionale portiamo alto il nostro titolo e questo torneo ci ha

permesso, oltre ad una buona preparazione, di affinare l'affiatamento, elementi decisivi da spendere nell'altra competizione arrivata ormai all'8° anno. Infatti dal 28 maggio al 5 giugno si svolgerà nella provincia di Lecce, e più precisamente a S. Maria di Leuca, il Campionato Italiano Geometri.

Non ci possiamo nascondere che la competizione sarà dura perché i colleghi degli altri Collegi sono agguerriti e soprattutto più giovani; inoltre l'inizio del torneo coinciderà con la semifinale I.A.L. e quindi da una squadra organizzata probabilmente ne dovranno uscire due contate ...non invidio il mister, intanto alla caccia di nuove leve.

Quello che è certo che stiamo comunque con i piedi per terra e continuiamo a lavorare seriamente e ad impegnarci: qualcuno sicuramente il doppio ... in campo e a studio.

...è mia, è mia



Che piedi questo geometra!



I migliori in questo campo siamo noi



Chi gioca e chi riposa



## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 10 GENNAIO 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

BELLINI FABIANA  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via A. Faccioli 142

CALLARINCI MANOLO  
sup. esame stato sess. 2004 – LARIANO  
Via Fratelli Rosselli 8

CARINI MARCO  
sup. esame stato sess. 2003 – LICENZA  
Via Fonte Vecchia 4

CELLI FRANCESCO  
sup. esame stato sess. 2002 – ROMA  
Via Casale Strozzi 31

CIUCCI EMANUELE  
sup. esame stato sess. 2003 – VICOVARO  
Via Colle Rosso snc

CORSI STEFANO  
sup. esame stato sess. 2003 – ANZIO  
Via M. Serao 6

DE BIASI WALTER  
sup. esame stato sess. 1997 – TIVOLI  
Via Casal Bellini snc

EVANGELISTI SIMONE  
sup. esame stato sess. 2003 – VELLETRI  
Viale G. Oberdan 72

GHIRONZI FRANCESCO  
sup. esame stato sess. 2003 – CERVETERI  
Via E. Morlacca 79

PROIETTI FLAVIO  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Vitaliano Rotellini 61

ROSSI LUIGI  
sup. esame stato sess. 2000 – SUBIACO  
C.da Colle Cisterna 19

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

ANGELUCCI MARIO  
n° 1002 - GROTTAFERRATA

BASON DARIO  
n° 3966 – ROMA

BRACCI BRUNO  
n° 2005 – ROMA

BRUNI RAFFAELE FRANCESCO  
n° 8836 – GUIDONIA M.

CAVALLINI GIULIO  
n° 5146 – MONTEROTONDO

CELLINI DANTE  
n° 7653 – ROMA

CIRILLI AURELIO  
n° 3252 – ROMA

CUCCHIELLA ATERNO  
n° 4272 – ROMA

DI BIANCO GIUSEPPE  
n° 1748 – ROMA

FAZI LUIGI  
n° 3769 - GENAZZANO

FIRINU BACHISIO  
n° 6822 – ROMA

FRATTICCI GIANLUCA  
n° 8961 – TIVOLI

GIAMBI BRUNO  
n° 7183 – ROMA

LENCI ARNALDO  
n° 2050 – ROMA

LEONI LUCIANO  
n° 7040 – ROMA

MORICI RAIMONDO  
n° 2389 – ROMA

PAPES EZIO  
n° 2350 – GUIDONIA M.

PECCE ALFREDO  
n° 8332 – GROTTAFERRATA

PECORELLI ROBERTO  
n° 9121 – ROMA

PETTINELLI ANTONIO  
n° 4778 – ROMA

PUGGIONI ANDREA  
n° 7233 – ROMA

QUERCI UMBERTO  
n° 2116 – ROMA

RADI ENRICO  
n° 2879 – ROMA

RICCINI PIETRO  
n° 2291 – LADISPOLI

ZIMEI DOMENICO  
n° 7059 – ROMA

### CANCELLAZIONE PER DECESSO

ROSSI GIANFRANCO  
n° 2766 – ROMA

### ELENCO SPECIALE

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

BUTTARELLI GIOVANNI  
n° 90213

CANTONETTI MASSIMO  
n° 90294

CERINI GASTONE  
n° 90093

PISELLI ERALDO  
n° 90087

## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 7 FEBBRAIO 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

BIANCUCCI MAURIZIO  
sup. esame stato sess. 1999 – MONTE  
PORZIO C.  
Via S. Antonino 2

BOGGIO CARLO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via degli Armenti 58

BONANNI MARCO  
sup. esame stato sess. 1999 –  
MONTEROTONDO  
Via Otto Maggio 7

BRANDIMARTI ANGELA  
sup. esame stato sess. 2000 – ROMA  
Via dei Giunchi 5

CALIGIURI RICCARDO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via M. Celio Rufo 48

CARPENTIERI GIUSEPPE  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via degli Angeli 71

CITARELLI GIUSEPPE  
precedentemente iscritto al n° 4591 –  
VALMONTONE  
Vicolo del Broglio 3

COPPOLA MAURO  
sup. esame stato sess. 1998 – ANZIO  
Via dell'Esagono 21

DAMIANI MASSIMILIANO  
sup. esame stato sess. 2004 – MENTANA  
Via Milano 17

GASPARRI GIOVANNI  
sup. esame stato sess. 2003 – OSTIA  
Viale del Lido 87

MARSICO OBERDAN MICHELE  
sup. esame stato sess. 2004 –  
ANGUILLARA S.  
Via Cavour 9

MESCHINI ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 2004 – ANZIO  
Via Nettunense 89

PAGLIA UMBERTO  
sup. esame stato sess. 2004 – TIVOLI  
Via Campolimpido 40

PASTENA MAURIZIO  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA LIDO  
Pzza T. Farinata Uberti 14/E

PIETROMARCHI ALDO  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via G. Guareschi 14

RAPARELLI ROBERTO  
sup. esame stato sess. 2004 – MARINO  
Via Aurelio del Gobbo 1

ROBERTI GIOVAN BATTISTA  
sup. esame stato sess. 2003 –  
ZAGAROLO  
Via A. Catalani 13

ROSSI DANIELE  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Viale B. pelizzi 135

TAMBURRI DANIELE  
sup. esame stato sess. 2003 – GENZANO  
Via Cadore 41

TULLI MAURO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Alessandro Luzio 60

TUMIET ALEX  
sup. esame stato sess. 2004 –  
COLLEFERRO  
Via Murillo 39/C

VALERI MARA  
sup. esame stato sess. 2000 – ROMA  
Via Città di Prato 9

VIRGILI VALENTINO  
sup. esame stato sess. 2004 – FONTE  
NUOVA  
Via dei Mancini 3

#### NUOVE ISCRIZIONI DIPENDENTIALE AL 50%

BERNARDINETTI PAOLO  
sup. esame stato sess. 1994 – ROMA  
V.le G. Genovese Zerbi

STILLITANO MARCELLO  
sup. esame stato sess. 2001 – ROMA  
Via G. Trissino 8

#### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

FORNO MARIO DANIELE  
n° 7597 – CIVITAVECCHIA

ROSSETTI TIZIANA  
(dipendente part-time) n° 9289 – ROMA

SALVATI DANIELE  
n° 9353 – TIVOLI

SPERANZA CARLO  
n° 620 – CIAMPINO

#### ELENCO SPECIALE

#### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

BONETTI MARIANO  
n° 90030

PESETTI CARLO  
n° 90083

VICARI ANTONIO  
n° 90126

#### CANCELLAZIONE PER DECESSO

DI BELLO MICHELE  
n° 90281

## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 14 FEBBRAIO 2005

#### NUOVE ISCRIZIONI

BALDONI FABRIZIO  
sup. esame stato sess. 2004 – FIUMICINO  
Via L. Mariotti 34

BARLETTA FEDERICA  
sup. esame stato sess. 2004 – ANZIO  
C.so Italia 4

CICCIOLI ADRIANO  
sup. esame stato sess. 2002 – ROMA  
Via Santeramo in Colle 24

FEROLETO ALBERTO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Acquaro 8

MAGGI MANUELE MARIA  
sup. esame stato sess. 2002 – GENZANO  
Via Roma 29

MAZZANTI NAZZARENO  
sup. esame stato sess. 2004 – S. ORESTE  
Via Paolo VI snc

NOTARANTONIO ANGELO  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Sotto il Monte 52

PELAGALLI GIUSEPPE  
sup. esame stato sess. 2002 – ROMA  
Via N. da Guardiagrele 94

SOLIDANI BRUNO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Pescaglia 38

SPERANZA MARCO  
sup. esame stato sess. 1996 – CIAMPINO  
Via Lussemburgo 2

TITTOZZI VALFRINO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via delle Capannelle 136

TREDICINE BARBARA  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Padre Romualdo Formato 581 – ROMA

#### CANCELLAZIONI PER DECESSO

CASONI PIERLORENZO  
n° 1786 – ROMA

ZACCARDI GUIDO  
n° 2708 – ROMA

## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 7 MARZO 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

BASSANELLI MARCO  
sup. esame stato sess. 2004 – FORMELLO  
Via Castelli 19

BOSIVALERIO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Ns. signora di Lourdes 126

BUSENTI MAURIZIO  
sup. esame stato sess. 1999 –  
PALESTRINA  
Via Taglia le Grotte 11

BUZZANCA ELIANO  
sup. esame stato sess. 2004 – MONTE  
PORZIO C.  
Viale dei Cronisti 15

CANUTI FABRIZIO  
sup. esame stato sess. 2001 – CESANO  
Via Colle febbraio 27

CAPORALI SIMONE  
sup. esame stato sess. 2004 – MENTANA  
Via Trento 2

CARPENTIERI DANILO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via M. Peroglio 2

CAVALIERI ENRICO  
sup. esame stato sess. 2003 – GENZANO  
Via Grandi 38

COTICHINI SIMONE  
sup. esame stato sess. 2004 – ROCCA DI  
PAPA  
Via Vecchia di Velletri 11

DI CARLO DERNA  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Valerio Flacco 1

FRANCI DAVID  
sup. esame stato sess. 1994 00030  
COLONNA  
Via Berlinguer 2

GIOVANNETTI GIANLUCA  
sup. esame stato sess. 2004 – S. CESAREO  
Via G. Brodoloni 20

GRECH MICHELA  
sup. esame stato sess. 2004 –

CIVITAVECCHIA  
Via Villanoviani 4

INVERNIZZI ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 2000 –  
VALMONTONE  
Via Kennedy 107

ISONE MAURO  
sup. esame stato sess. 2000 – ROMA  
Via Emilio Macro 5

LAMAZZA SALVATORE  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Gallia 101

MERCARI IANY  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Prenestina 390

PATRIARCA MASSIMILIANO  
sup. esame stato sess. 2004 – MARINO  
Via S. Anna 15

SALVATORI FABRIZIO  
sup. esame stato sess. 2004 – CASTEL  
MADAMA  
Via della Libertà 158

SALVETTI DOMENICO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via delle Cave 91

SANELLI FABRIZIO  
sup. esame stato sess. 1999 – TIVOLI  
Vic.lo dell'Inversata 8

SAVINI DANIELE  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via R. della Vedova 44

### NUOVA ISCRIZIONE DIPENDENTE AL 50%

CIMAGLIA ASCENZO  
precedentemente iscritto al n° 4752 –  
AGOSTA  
Via Cupa 14

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

FRANCESCHINI STEFANO  
n° 3014 – ROMA

### CANCELLAZIONI PER DECESSO

GRANATI STANISLAO  
n° 466 – LABICO

PIETRONI GIANNI  
n° 8465 – LARIANO

### CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO

MITRANO DANILO  
n° 7383 – al Collegio di Viterbo

### AVVIO TRASFERIMENTO D'UFFICIO

IEZZI MARCO  
n° 9205 – al Collegio di Pescara

## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 21 MARZO 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

CALI' ANTONIO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Fiume Giallo 218

CLEVA FEDERICO  
sup. esame stato sess. 2001 – PALESTRINA  
Via Ciciliano 13

COGNINI ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via G. della Penna 77

CONDO' ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 2004 – GUIDONIA M.  
Via L. Settembrini 46

FORATTINI FRANCESCO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via P. Picchiotti 51

MARANDOLA SIMONE  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Carezzano 80

PITTA ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 2001 – TIVOLI  
Strada Caroli 10

RICCHI EMANUELE  
sup. esame stato sess. 2002 – ROMA  
Vicolo del Vicario 1

### ELENCO SPECIALE

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

FANTAUZZI GIUSEPPE  
n° 90261 – ANGUILLARA SABAZIA

## SEDUTA DI CONSIGLIO DELL'11 APRILE 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

BONETTI GIOVANNI  
sup. esame stato sess. 2002 – LARIANO  
Via G. Orsini 92

D'ANELLA ROBERTO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Alfredo Blasi 55

LANARI MAURIZIO  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Joyce 100

LUTTAZI MAURO  
sup. esame stato sess. 2004 -  
FONTENUOVA  
Via XX Settembre 41

MENGHINI ARNALDO  
sup. esame stato sess. 2002 – ROMA  
Via Vastogirardi 23

PAGNOTTA DAVIDE  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Ciserano 24

PELLECCHIA ALESSANDRO  
sup. esame stato sess. 1999 – ROMA  
Via delle Lillà 16/A

VAGNONI PAOLO  
sup. esame stato sess. 2002 – FIUMICINO  
Via M. Rosi 260 – Aranova

### NUOVE ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

SCIARRA GIUSEPPE  
provenienza dal Collegio dell'Aquila  
con il n° 1773

### NUOVE ISCRIZIONI DIPENDENTIALE 50%

FANTAUZZI GIUSEPPE  
precedentemente iscritto al n° 5778 –  
ANGUILLARA S.  
Via C.A. dalla Chiesa 12

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONE

CERRETA CANIO RAFFAELE  
n° 4211 – ROMA

STEFANETTI FRANCO  
n° 4649 – ROMA

### CANCELLAZIONE PER DECESSO

MADEDDU GONARIO  
n° 3666 – ROMA

### ELENCO SPECIALE

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONI

CARTOCCI ANNAMARIA  
n° 90261 – ANGUILLARA SABAZIA

## SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 2 MAGGIO 2005

### NUOVE ISCRIZIONI

ANDRIELLI PAOLO  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via A. Minuziano 56

BONI FEDERICO  
sup. esame stato sess. 1994 – ROMA  
Via F. D'Ovidio 71

FESTANTE GIANLUCA  
sup. esame stato sess. 2003 – ROMA  
Via Fossombrone 92

MELONI PATRICK  
sup. esame stato sess. 2004 – ROMA  
Via Coriolano 30

RUGGERI LUIGI  
sup. esame stato sess. 1999 –  
VALMONTONE  
Via Colle Barigliano 2

TEODORI ALFREDO  
sup. esame stato sess. 2000 – MENTANA  
Via F. Tozzi 22

ZAMPARELLI PIERFRANCESCO  
sup. esame stato sess. 2004 –  
ANGUILLARA S.  
Via G. Puccini 4

MATTONI MARCO  
sup. esame stato sess. 1990 – ROMA  
Via G. Sirleto 9

### CANCELLAZIONE PER DIMISSIONE

PISICCHIO GABRIELE  
n° 8466 – CIAMPINO

INDIATI MAURO  
n° 4211 – ROMA

### CANCELLAZIONE PER DECESSO:

QUATTRINI LUCIANO  
n° 4231 – GENZANO DI ROMA

## UNO STRUMENTO UTILE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Il CD Rom allegato alla rivista, giunto alla sua quarta edizione, costituisce un veloce strumento di informazione basato sul Web ed una sintetica banca dati di software e documenti che raccoglie, su un unico supporto aggiornato integralmente ogni anno, tutti i principali strumenti relativi alla pratica professionale.

In primo luogo i software, **Do.C.Fa, Doc.Te, Pregeo – Prenota, Voltura** nelle ultime versioni; le principali **normative** del nostro settore in materia di **urbanistica, edilizia, sicurezza, lavori pubblici e catastale**; una sezione dedicata al **Comune di Roma** con le procedure relative alla redazione del **fascicolo fabbricato** ed i modelli relativi alle comunicazioni di lavori interni e **DIA** delle principali circoscrizioni ed altro ancora.

Il CD contiene inoltre una nuova sezione con le **procedure fiscali, le normative regionali** ed infine l'archivio aggiornato delle **mailing list**.

*Maurizio Pellini e Paolo Yannini*

## GEOMETRI INTERMEDIARI TELEMATICI ENTRATEL

L'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 8 febbraio 2005 un provvedimento di modifica al decreto 31 luglio 1998. Con tale provvedimento si dispone che gli iscritti all'Albo professionale dei Geometri, anche riuniti in forma associativa, possano essere abilitati al servizio telematico Entratel ai fini della registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte. Già da ora, tramite la rete Geoweb, usando Entratel, è possibile accedere a tale importante servizio innovativo per tutta la categoria.

## NUOVO RINVIO PER LE NORME ANTISISMICHE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 3 maggio scorso l'ordinanza di protezione civile n. 3431 che integra e modifica la precedente ordinanza 3274 del 2003 in materia di normativa antisismica e prolunga di ulteriori tre mesi il periodo di applicazione transitorio durante il quale saranno ancora valide le vecchie normative tecniche per il calcolo degli edifici in zona sismica.

Il rinvio è stato deciso, su richiesta delle Regioni e dei Consigli nazionali dei geometri e delle altre categorie coinvolte, al fine di consentire la verifica e le eventuali modifiche da apportare al Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvato lo scorso 30 marzo.

## ENERGETICA Appuntamento con il mondo dell'energia

Il 21 e 22 giugno a Roma i protagonisti della politica energetica nazionale – enti locali, regioni, operatori pubblici e privati del settore energia, utenti, imprese e cittadini – si incontrano per affrontare la sfida del caro-petrolio e per discutere, in una due giorni fitta di interventi e dibattiti, delle soluzioni per la sostenibilità del sistema Italia. Efficienza e risparmio energetico, ottimizzazione dei consumi, strumenti per la tutela ambientale, energie alternative e fonti rinnovabili saranno al centro del confronto tra i maggiori esperti del settore. Per informazioni: [www.energetica.somedia.it](http://www.energetica.somedia.it)

## SAFE 2005 Conferenza internazionale sull'Ingegneria della Sicurezza

La Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il Wessex Institute of Technology, organizza "Safe 2005", la prima conferenza internazionale sull'Ingegneria della Sicurezza. L'Università degli Studi La Sapienza di Roma ha attivato da cinque anni un corso di laurea specifico in Ingegneria della Sicurezza e della Protezione, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca in un'area interdisciplinare che vede riuniti diversi settori dell'ingegneria. L'evento internazionale Safe 2005, in programma a Roma dal 13 al 15 giugno 2005, è

finalizzato ad uno scambio di conoscenze ed informazioni sul tema. E, a tale scopo, non si rivolge solo agli ingegneri, ma a tutti gli operatori nel settore della sicurezza e della protezione.

Per informazioni:

Email: [rgreen@wessex.ac.uk](mailto:rgreen@wessex.ac.uk)

## EuroP.A. 2005 Si incontra il mondo delle Autonomie Locali

La quinta edizione di EuroP.A. costituirà un'occasione d'incontro di Sindaci, Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione Locale. L'appuntamento, alla Fiera di Rimini dal 22 al 25 giugno 2005, sarà interamente dedicato al mondo delle Autonomie Locali.

EuroP.A. intende promuovere un confronto diretto ed efficace tra Pubblica Amministrazione locale e centrale, imprese e cittadini. L'evento è riservato agli Amministratori e Dirigenti degli Enti Locali e la manifestazione presenterà una ricca rassegna espositiva e una completa sezione congressuale con oltre cento appuntamenti tra convegni, seminari, workshop e tavole rotonde. Nell'ambito della manifestazione il 24 giugno si terrà un interessante convegno, a cura di UNITEL, sul tema "La nuova direttiva appalti: i servizi di progettazione". Le nuove Direttive Europee 2004/17/CE e 18/CE modificano sostanzialmente le procedure poste in essere sino ad oggi, introducendo nuovi e complessi istituti, come il dialogo competitivo, le aste elettroniche, gli accordi quadro. Il convegno

si prefigge di valutare le ricadute per il mondo della progettazione con il contributo dei protagonisti del sistema, dal mondo delle Istituzioni, del Diritto Comunitario, dei Professionisti e dell'Università.

Per informazioni:

[www.euro-pa.it](http://www.euro-pa.it)

## SANA: ECOLOGIA È DESIGN

Nell'ambito di SANA 2005 - 17° Salone Internazionale del Naturale – Alimentazione, Salute e Ambiente – si terrà dall'8 all'11 di settembre 2005 a Bologna la terza edizione della mostra "Ecologia è Design", evento che dal 2003 presenta una selezione esclusiva di prodotti ideati, progettati e realizzati nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. In esposizione prodotti industriali di arredamento e di finiture edili, scelti tra elettrodomestici, mobili e complementi di arredo, apparecchi illuminotecnici e oggettistica, pavimentazioni. Non solo quindi articoli in materiali riciclati e riciclabili, bensì prodotti sicuri, prodotti "leggeri" e multifunzionali, non tossici e longevi, trasformabili e riutilizzabili, prodotti certificati, come indicano i 7 parametri di selezione che rispecchiano la molteplicità delle qualità ecologiche, tutte riferibili alla salute dell'abitare.


Si tratta di prodotti in commercio e prototipi di designer di diversa cultura e provenienza. La sezione Young presenta invece prototipi di giovani designer.

Per informazioni: [www.sana.it](http://www.sana.it)

## ANDREA PALLADIO E LA VILLA VENETA

Fino al 3 luglio 2005 sono in mostra a Vicenza 300 opere d'arte provenienti da oltre cinquanta musei internazionali, per raccontare la storia della civiltà della villa veneta. Dipinti di Veronese, Tiziano, Guercino, Jacopo Bassano, disegni di Raffaello, Giulio Romano, Peruzzi, Canaletto, Tiepolo e Palladio, mosaici, bronzetti e affreschi romani antichi insieme a manoscritti medievali e rinascimentali, incisioni, mappe e libri rari. Modelli architettonici originali o realizzati appositamente per la mostra descrivono la struttura e la funzionalità di ogni particolare delle ville. Il mondo romano genera la "cultura di villa", che rinasce secoli dopo come ideale letterario, con Francesco Petrarca. Essa comincia a prendere forma architettonica nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, per dar vita poi a diverse sperimentazioni nella Roma di Bramante e Raffaello. Ma è Palladio a inventare la villa moderna, mettendo d'accordo esigenze funzionali, strutturali ed estetiche, per creare questi meravigliosi centri di attività e di residenza. Le ville palladiane saranno imitate e riproposte per secoli nel Veneto: dalle ville-reggia del '700, ai villini liberty, fino alle geniali riletture di Carlo Scarpa.

Vicenza, Museo Palladio presso Palazzo Barbaran Da Porto  
Per informazioni:  
[www.cisapalladio.org](http://www.cisapalladio.org)



**Claudio La Vecchia  
Benito Polizzi**  
**IL CATASTO TERRENI:  
PREGEO 8.1**

Dario Flaccovio Editore,  
Palermo 2005. Pagine 800,  
Euro 55,00

Tra i principali argomenti affrontati nel volume:

- approfondimento sulla proposta di aggiornamento cartografico, sull'altimetria e sulla metodologia di rilievo satellitare con GPS;
- trattazione con grafici esplicativi: della rappresentazione in mappa delle particelle di fabbricati e altre costruzioni; delle particolarità topografiche; dei relativi segni e simboli convenzionali.
- Atti geometrici di aggiornamento: tipo di frazionamento - tipo particellare - tipo mappale;
- istruzioni per il rilievo catastale di aggiornamento e procedura per il trattamento automatizzato degli atti di aggiornamento;
- legislazione e normativa vigente aggiornata, con le più rilevanti circolari ministeriali sul Catasto terreni
- Concetti basilari sui fabbricati rurali ed esempi pratici commentati di atti geometrici di aggiornamento.

Il CD allegato al volume contiene: Videocorso

audiovideo in 6 lezioni sulla proposta di aggiornamento cartografico della procedura Pregeo 8; 10 relazioni tipo importabili direttamente in Pregeo 8.



**Andrea M. Moro**  
**IL PIANO DI  
SICUREZZA E DI  
COORDINAMENTO**

Valutazione del rischio -  
Prevenzione - Costi -  
Organizzazione -  
Programmazione attività di  
cantieri edili e ingegneria  
civile ai sensi dei decreti  
legislativi 494/96 - 528/99  
e del d.p.r. 222/03  
Dario Flaccovio Editore,  
Palermo 2005. Pagine: 352,  
Euro 45,00. CD allegato

Il 3 luglio 2003 il Presidente della Repubblica ha emanato con il decreto n. 222, il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, concludendo così l'iter giuridico avviato con il decreto legislativo n. 626/1994, integrato, per quanto concerne lo specifico settore edile e di ingegneria civile, con il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, successivamente modificato con il decreto

legislativo n. 528/1999. Queste ultime norme avevano introdotto sostanziali ed efficaci innovazioni nel sistema di tutela dal rischio di infortunio e di malattia nei luoghi di lavoro, ma non specificavano i contenuti dello strumento di attuazione della prevenzione nei cantieri, lasciando la discrezionalità redazionale dei piani di sicurezza e di coordinamento ai coordinatori per la sicurezza, determinando una disomogeneità nei contenuti e nei risultati che molto spesso si dimostravano lontani dai principi ispiratori delle direttive europee. Le disposizioni espresse con il regolamento di attuazione completano, pertanto, l'articolata materia, definendo in modo inequivocabile i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, alle interferenze tra lavorazioni ed al loro coordinamento, i contenuti del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza, oltre ad indicare il metodo per la stima dei costi della sicurezza. Questo regolamento rende, inoltre, compatibili i temi che riguardano l'igiene e la sicurezza dei cantieri con i contenuti della legge quadro n. 109/1994 in materia di lavori pubblici, uniformando con le stesse regole gli appalti pubblici e privati. Questo volume con allegato software si

propone di indirizzare i responsabili della sicurezza dei cantieri nella corretta gestione dei propri piani di sicurezza e di coordinamento, proprio alla luce del decreto 222/2003.



**Lorenzo Santoro**  
**VERIFICHE TECNICHE  
IN EDIFICI IN ZONA  
SISMICA**

Indirizzi operativi per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell' O.P.C.M. 3274/2003, del D.P.C.M. 21/10/2003 e successive modifiche e integrazioni Dario Flaccovio Editore Palermo 2005. Pagine: 176, Euro 30,00

A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza P.C.M. 3274/2003, il vincolo sismico è stato esteso a tutto il territorio nazionale, che vede ancora oggi una notevole porzione del tessuto edilizio non conforme ai dettami di una corretta edificazione con criteri antisismici. Il volume si rivolge, oltre che ai liberi professionisti, anche ai tecnici e agli

amministratori di enti ed istituzioni proprietarie di edifici strategici per i quali vige l'obbligo di valutare con adeguate verifiche tecniche lo stato di sicurezza d'uso nei confronti dell'azione sismica. Tali strutture infatti svolgono, a seguito di crisi sismica, funzioni strategiche per le finalità di protezione civile o assumono una posizione di rischio rilevante in relazione alle conseguenze derivanti dal loro collasso strutturale. Vengono quindi forniti:

- strumenti operativi per un approccio organico alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica degli edifici esistenti (abachi, diagrammi di flusso e tabelle sintetiche);
- strumenti operativi per un'efficace prevenzione del rischio sismico;
- strumenti speditivi utili ad indirizzare il tecnico progettista verso una rapida ed efficace valutazione a vista della vulnerabilità sismica;
- guida sintetica ai necessari interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
- documentazione fotografica di esempi di danno sismico e degrado strutturale;
- documentazione fotografica delle tecniche d'intervento più efficaci.

Il testo propone infine metodiche complete per una rapida effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica e modalità di intervento per adeguamenti o miglioramenti controllati della vulnerabilità sismica.



**Mario Di Nicola**  
**BENI CULTURALI  
E DEL PAESAGGIO:  
NUOVE PROCEDURE,  
NUOVE  
AUTORIZZAZIONI**

Guida professionale all'applicazione del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 della l. 15 dicembre 2004 n. 308 e del decreto 17 marzo 2005. Edizione Aggiornata con le nuove norme in materia di compatibilità paesaggistica. Con CD-Rom per sistema operativo Windows® 95 o successivi contenente la modulistica di riferimento relativa alla progettazione, agli adempimenti amministrativi e all'autorizzazione, nonché la normativa nazionale e regionale in materia di tutela del paesaggio. Maggioli Editore 2005. Pagine 428, Euro 39,00

Con l'entrata in vigore delle norme di diretta applicazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, relative al condono ambientale ed accertamento di compatibilità paesaggistica, sono state apportate notevoli modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Infatti la norma prevede la sanatoria per tutti i lavori

compiuti sui beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004, in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica. Mentre con la sanatoria dei lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica dopo il 30 settembre 2004, qualora non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, non si applicano le pene previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'opera affronta gli aspetti inerenti il rinnovamento dei beni culturali attraverso la specifica dei beni oggetto di tutela; le misure di protezione e di conservazione; la circolazione in ambito nazionale ed internazionale, nonché in ambito del territorio dell'Unione europea; le ricerche, i ritrovamenti e le scoperte; la fruizione dei beni culturali ed i principi della loro valorizzazione; le sanzioni amministrative e penali. Illustra in modo esauriente gli aspetti dei beni del paesaggio attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici; l'individuazione dei beni paesaggistici; la pianificazione paesaggistica; il controllo e la gestione dei beni soggetti a tutela; il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; le disposizioni per l'attuazione del Codice; le sanzioni amministrative e penali. Approfondisce la sanatoria dei reati paesaggistici, di cui alla relativa legge 15 dicembre 2004, n. 308, analizzando specificatamente

i due regimi di sanatoria previsti dalla norma; il procedimento per la richiesta di sanatoria; il parere di compatibilità paesaggistica; il parere della soprintendenza; le sanzioni amministrative applicabili; le sanzioni previste in carenza di titolo in sanatoria.

Il volume contiene un ricco formulario per adempiere agli interventi sui beni culturali, nonché a tutte le incombenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, propedeutiche al rilascio del titolo abilitativo edilizio nelle aree interessate dal vincolo di tutela del paesaggio.



**Paolo Luchetti,  
Giuseppe Semeraro**  
**IL PIANO DI  
MANUTENZIONE**

EPC Libri anno 2005.  
Pagine 223, Euro 79,00.  
Seconda edizione

Conforme alla legge n.  
109/94 (legge quadro sui  
lavori pubblici) e all'art. 40

del D.P.R. n. 554/99 (regolamento in attuazione alla legge quadro) e alle norme UNI.

Con la nuova versione del software professionale EPC PLAN per la redazione dei piani di manutenzione.

Un libro e un Cd-Rom per elaborare senza problemi il piano di manutenzione previsto dalla legge quadro sui lavori pubblici.

Rispettando i termini e le modalità fissate dal regolamento di attuazione (DPR n. 554/99).

Il documento, infatti, deve accompagnare obbligatoriamente tutti i progetti esecutivi per le

opere pubbliche a partire dal 28 luglio del 2002.

Il manuale, oltre ad offrire un quadro esauriente delle disposizioni in vigore contiene una serie di suggerimenti pratici e operativi per la corretta redazione dei piani di manutenzione.

Il libro, giunto alla sua seconda edizione, è arricchito dalla nuova versione del software Epc Plan per la redazione dei piani di manutenzione. Ed offre una completa banca dati relativa non solo agli edifici ma anche alle infrastrutture stradali (strade, fognature, pubblica illuminazione, etc.).